



**Arma dei Carabinieri**



Regione Autonoma de Sardigna  
Regione Autonoma della Sardegna



Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE**  
**TRA**  
**IL COMANDO UNITA' FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI**  
**CARABINIERI**  
**E**  
**IL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE**  
**SARDEGNA**

Il COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI, DI SEGUITO DENOMINATO "CUFA", nella persona del Comandante, Gen. C.A. Angelo AGOVINO, e il CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDEGNA, di seguito denominato "CFVA", nella persona del Comandante, dr. Antonio CASULA

**VISTO**

i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti nel *Codice dell'Ordinamento Militare* (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66);

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato*", che ha attribuito all'ARMA le funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato, in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare; nonché l'inserimento nel *Codice dell'Ordinamento Militare* dell'articolo 174bis, istitutivo dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, al cui vertice è posto CUFA;

il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e in particolare l'art. 2, recante "*Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*";

il decreto del Ministro dell'Interno datato 15 agosto 2017, nella cui allegata direttiva stabilisce le modalità di esercizio, in via preminente o esclusiva, da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, dei compiti istituzionali nei rispettivi comparti di specialità definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e più segnatamente il paragrafo 1.6 recante "*Sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare*";

la legge 07 agosto 2015, n. 124 di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato che, nel prevedere il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, stabilisce all'art. 8 comma 7, che restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali nei territori delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome di Trento e di Bolzano;

lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;

gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna*”, che dispongono il passaggio alla Regione delle attribuzioni, degli uffici e dei servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione;

la legge regionale 05 novembre 1985, n. 26 recante “*Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda*”;

la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna*”;

l’accordo-quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato il 15 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n.36, recante “Approvazione ai sensi dell’articolo 2, comma1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale recante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2006, n. 36”;

la Deliberazione n.7/12 datata 13 febbraio 2018 della Regione Autonoma della Sardegna sui rapporti di collaborazione tra il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l’Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri e, in particolare, gli ambiti di collaborazione ivi indicati;

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

## CONSIDERATO

la volontà della Regione Autonoma della Sardegna di proseguire nel contrastare con sempre maggiore efficacia i reati nel settore ambientale;

che il “*Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici*”, pubblicato il 25 maggio 2017 su G.U. (serie generale n. 120), demanda all’Arma dei Carabinieri il coordinamento delle azioni di vigilanza, controllo e repressione del fenomeno del bracconaggio dell’avifauna, individuando nel territorio nazionale sette zone, tra cui la Sardegna meridionale, denominate *black-spot*, dove è necessario intensificare le azioni dirette di contrasto alle attività illecite contro l’avifauna stanziale e di passo e che prevede tra gli obiettivi generali del piano il “potenziamento del contrasto diretto” attraverso l’attuazione, tra l’altro, della creazione di un coordinamento operativo nazionale (CONPA) e di un coordinamento operativo locale (COLPA) in ciascun *black-spot*;

l’istituzione con il Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2001 dell’Inventario forestale nazionale italiano e che la Regione Autonoma Sardegna ha stipulato con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato una convenzione finalizzata alla realizzazione dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC2015), prorogata per il 2019 come da foglio n. 21/48 – 3, datato 15 novembre 2017 del CUFA;

la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che, promuovendo fondamentali sinergie, migliori l’efficacia delle misure volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi nel settore agroalimentare, della necessità di garantire la sicurezza agroalimentare ed in particolare contrastare la contraffazione ed

adulterazione agroalimentare dei prodotti DOP/IGP sardi;

la necessità di vigilare sull'applicazione dei regolamenti comunitari e delle Convenzioni internazionali a tutela della fauna e della flora protetta ivi inclusa quella tutelata dalla Convenzione di Washington – CITES e quella autoctona sarda protetta;

la presenza sul territorio sardo di reparti delle unità specializzate forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri;

sottoscrivono la presente

## **CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE**

### Art. 1

#### *Ambiti di collaborazione*

La presente convenzione, fermi i compiti, le funzioni e le prerogative attribuiti alle Parti dalla normativa vigente, disciplina l'attività di collaborazione tra il CUFA e il CFVA

Le Parti attueranno azioni di reciproco sostegno nei seguenti esclusivi ambiti di collaborazione, tenuto conto delle prioritarie rispettive esigenze di servizio, nonché delle disponibilità di risorse logistiche, umane, finanziarie e strumentali:

- prosecuzione dello svolgimento di attività operative di contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, nell'ambito del Coordinamento operativo locale antibraconaggio (COLPA) per la Sardegna meridionale (province di Cagliari e Carbonia) previsto nell'apposito Piano d'azione nazionale predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- svolgimento dei controlli in applicazione del Regolamento "EUTR", previsti dal Reg. CE n. 995/2010, riguardante l'immissione sul mercato europeo di legno e prodotti da esso derivati, sia d'importazione che di produzione interna nell'ambito delle azioni di contrasto ai reati ambientali in genere;
- controlli di applicazione del Reg. CE n.338/1997 e s.m.i., in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali protette (CITES);
- progetti comunitari e di cooperazione internazionale nel settore forestale e ambientale (LIFE, INFC2015 e CONECOFOR);
- partecipazione alle attività formative e ai programmi addestrativi della Scuola Forestale del CFVA;
- controlli congiunti in materia di sicurezza agroalimentare, contraffazione, tutela dei prodotti DOP /IGP, frodi agricole comunitarie, attività venatoria, antibraconaggio e reati ambientali in genere;
- educazione ambientale e scambio di esperienze nel settore della biodiversità;
- scambio di esperienze nella prevenzione e nel contrasto degli incendi boschivi.

### Art. 2

#### *Programmi operativi*

Gli ambiti di collaborazione individuati dalla presente Convenzione all'art. 1 saranno attuati sulla base di programmi operativi annuali, sottoscritti dalle competenti articolazioni del CUFA e del CFV A.

### Art. 3

#### *Privacy e sicurezza delle informazioni*

Le parti si impegnano, per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori, a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione della presente convenzione. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente Convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali " e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art.4

*Comunicazione e uso dei marchi*

Il CUFA e il CFVA:

- si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo;
- si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
- si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte;
- si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra;
- si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo di intesa attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale opposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Art. 5

*Durata, Integrazioni e modifiche*

La presente Convenzione, sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avrà la durata di un triennio a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Essa potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovata e, anche prima della scadenza, modificata sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Art. 6

*Oneri*

La presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi, essendo finalizzata al perseguimento di obiettivi istituzionali e statutari, fatti salvi i costi sostenuti dal CFV A nell'ambito dell'INFC2015, che verranno finanziati come da accordi già fissati e riportati nelle premesse.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Roma, \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE DEL COMANDO  
UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E  
AGROALIMENTARI CARABINIERI  
(*Gen. C.A. Angelo AGOVINO*)

IL COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE  
E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE  
SARDEGNA (*DR. ANTONIO CASULA*)

---